

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2477-B

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(FRATTINI)

e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

(MATTEOLI)

di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

(V. Stampato n. 2477)

approvato dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2004

(V. Stampato Camera n. 4913)

modificato dalla Camera dei deputati il 27 gennaio 2005

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 gennaio 2005*

Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla
conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei
(EUROBATS), con emendamenti, fatto a Londra il 4 dicembre
1991, e sua esecuzione

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000, e **sua esecuzione.**

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XII dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal 2003. Al relativo onere si provvede, **per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, a decorrere dall'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire all'Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei (EUROBATS), fatto a Londra il 4 dicembre 1991 come integrato dal I e II emendamento, adottati dalla Riunione delle Parti a Bristol rispettivamente il 18-20 luglio 1995 ed il 24-26 luglio 2000.

Art. 2.

Identico

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 62.135 annui a decorrere dal **2004**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico.*

Art. 4.

Identico

Agreement on the Conservation of Bats in Europe, 1991 (EUROBATS)

The Contracting Parties

Recalling the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals opened for signature in Bonn on 23 June 1979;

Recognising the unfavourable conservation status of bats in Europe and non-European Range States and in particular the serious threat to them from habitat degradation, disturbance of roosting sites and certain pesticides;

Conscious that the threats facing bats in Europe and non-European Range States are common to both migratory and non-migratory species and that roosts are often shared by migratory and non-migratory species;

Recalling that the first meeting of the Conference of the Parties to the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals held in Bonn in October 1985 agreed to add European species of CHIROPTERA (Rhinolophidae and Vespertilionidae) to Appendix II of the Convention and instructed the Secretariat of the Convention to take appropriate measures to develop an Agreement for these species;

Convinced that the conclusion of an Agreement for these species would greatly benefit the conservation of bats in Europe;

Have agreed as follows:

ARTICLE I

Scope and Interpretation

For the purposes of this Agreement:

- (a) "Convention" means the Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn, 1979);
- (b) "Bats" means European populations of CHIROPTERA (Rhinolophidae and Vespertilionidae) occurring in Europe and non-European Range States;
- (c) "Range State" means any State (whether or not it is a Party to the Convention) that exercises jurisdiction over any part of the range of a species covered by this Agreement;
- (d) "Regional Economic Integration Organisation" means an organisation constituted by sovereign States to which this Agreement applies and which has competence in matters covered by this Agreement and has been duly authorised, in accordance with its internal procedures, to sign, ratify, accept, approve or accede to it;

- (e) "Parties" means, unless the context otherwise indicates, Parties to this Agreement;
- (f) "In Europe" means the continent of Europe.

ARTICLE II

General Provisions

1. This Agreement is an AGREEMENT within the meaning of paragraph 3 of Article IV of the Convention.
2. The provisions of this Agreement shall not relieve Parties of their obligations under any existing treaty, convention or agreement.
3. Each Party to this Agreement shall designate one or more competent authorities to whom it shall assign responsibility for the implementation of this Agreement. It shall communicate the name and address of its authority or authorities to the other Parties to this Agreement.
4. Appropriate administrative and financial support for this Agreement shall be determined by its Parties in consultation with the Parties to the Convention.

ARTICLE III

Fundamental Obligations

1. Each Party shall prohibit the deliberate capture, keeping or killing of bats except under permit from its competent authority.
2. Each Party shall identify those sites within its own area of jurisdiction which are important for the conservation status, including for the shelter and protection, of bats. It shall, taking into account as necessary economic and social considerations, protect such sites from damage or disturbance. In addition, each Party shall endeavour to identify and protect important feeding areas for bats from damage or disturbance.
3. When deciding which habitats to protect for general conservation purposes each Party shall give due weight to habitats that are important for bats.
4. Each Party shall take appropriate measures to promote the conservation of bats and shall promote public awareness of the importance of bat conservation.
5. Each Party shall assign to an appropriate body responsibilities for the provision of advice on bat conservation and management within its territory particularly with regard to bats in buildings. Parties shall exchange information on their experiences in this matter.
6. Each Party shall take such additional action as it considers necessary to safeguard populations of bats which it identifies as being subject to threat and shall report under Article VI on the action taken.
7. Each Party shall, as appropriate, promote research programmes relating to the conservation and management of bats. Parties shall consult each other on such research programmes, and shall endeavour to co-ordinate such research and conservation programmes.

8. Each Party shall, wherever appropriate, consider the potential effects of pesticides on bats, when assessing pesticides for use, and shall endeavour to replace timber treatment chemicals which are highly toxic to bats with safer alternatives.

ARTICLE IV

National Implementation

1. Each Party shall adopt and enforce such legislative and administrative measures as may be necessary for the purpose of giving effect to this Agreement.
2. The provisions of this Agreement shall in no way affect the right of Parties to adopt stricter measures concerning the conservation of bats.

ARTICLE V

Meetings of the Parties

1. There shall be periodic meetings of the Parties to this Agreement. The Government of the United Kingdom shall call the first meeting of the Parties to the Agreement not later than three years after the date of entry into force of the Agreement. The Parties to the Agreement shall adopt rules of procedure for their meetings and financial rules, including the provisions on the budget and the scale of contributions for the next financial period. Such rules shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting. Decisions taken under the financial rules shall require a three-quarters majority of the Parties present and voting.
2. At their meetings the Parties may establish such scientific and other working groups as they see fit.
3. Any Range States or Regional Economic Integration Organisation not a Party to this Agreement, the Secretariat of the Convention, the Council of Europe in its capacity as the Secretariat of the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats and similar intergovernmental organisations may be represented by observers at meetings of the Parties. Any agency or body technically qualified in the conservation and management of bats may be represented by observers at meetings of the Parties unless at least one-third of the Parties present object. Only Parties may vote at meetings of the Parties.
4. Except as provided for in paragraph 5 below, each Party to this Agreement shall have one vote.
5. Regional Economic Integration Organisations which are Parties to this Agreement shall, in matters within their competence, exercise their right to vote with a number of votes equal to the number of their Member States which are Parties to the Agreement and present at the time of the vote. A Regional Economic Integration Organisation shall not exercise its right to vote if its Member States exercise theirs, and vice versa.

ARTICLE VI

Reports on Implementation

Each Party shall present to each meeting of the Parties an up-to-date report on its implementation of this Agreement. It shall circulate the report to the Parties not less than 90 days before the opening of the ordinary meeting.

ARTICLE VII

Amendment of the Agreement

1. This Agreement may be amended at any meeting of the Parties.
2. Proposals for amendment may be made by any Party.
3. The text of any proposed amendment and the reasons for it shall be communicated to the Depositary at least 90 days before the opening of the meeting. The Depositary shall transmit copies forthwith to the Parties.
4. Amendments shall be adopted by a two-thirds majority of the Parties present and voting and shall enter into force for those Parties which have accepted them 60 days after the deposit of the fifth instrument of acceptance of the amendment with the Depositary. Thereafter, they shall enter into force for a Party 30 days after the date of deposit of its instrument of acceptance of the amendment with the Depositary.

ARTICLE VIII

Reservations

The provisions of this Agreement shall not be subject to general reservations. However, a Range State or Regional Economic Integration Organisation may, on becoming a Party in accordance with Article X or XI, enter a specific reservation with regard to any particular species of bat.

ARTICLE IX

Settlement of Disputes

Any dispute which may arise between Parties with respect to the interpretation or application of the provisions of this Agreement shall be subject to negotiations between the Parties involved in the dispute.

ARTICLE X

Signature, Ratification, Acceptance and Approval

This Agreement shall be open to signature by Range States or Regional Economic Integration Organisations who may become Parties either by:

- (a) signature without reservation in respect of ratification, acceptance or approval; or
- (b) signature with reservation in respect of ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.

Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary.

This Agreement shall remain open for signature until the date of entry into force of the Agreement.

ARTICLE XI

Accession

This Agreement shall be open for accession by Range States or Regional Economic Integration Organisations after the date of entry into force of the Agreement. Instruments of accession shall be deposited with the Depository.

ARTICLE XII

Entry into Force

This Agreement shall enter into force on the ninetieth day following the date on which five Range States have become Parties in accordance with Article X. Thereafter it shall enter into force for a signatory or acceding State on the thirtieth day after the deposit of its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

ARTICLE XIII

Denunciation and Termination

Any Party may denounce this Agreement by written notification to the Depository at any time. The denunciation shall take effect twelve months after the date on which the Depository has received the notification. The Agreement shall remain in force for at least ten years, and thereafter shall terminate on the date on which there cease to be at least five Parties thereto.

ARTICLE XIV

Depository

The original of the Agreement in English, French and German, each version being equally authentic, shall be deposited with the Government of the United Kingdom, which shall be the Depository and shall transmit certified copies thereof to all States and any Regional Economic Integration Organisations that have signed the Agreement or deposited instruments of ratification, acceptance, approval or accession.

The Depository shall inform all Range States and Regional Economic Integration Organisations of signatures, deposit of instruments of ratification, acceptance, approval or accession, entry into force of this Agreement, amendments thereto, reservations and notifications of denunciation.

In witness thereof, the undersigned, being duly authorised to that effect have signed this Agreement.

Done at London this fourth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

**ACCORD RELATIF A LA CONSERVATION
DES CHAUVES-SOURIS EN EUROPE**

Première session de la 4ème réunion des Parties
qui s'est déroulée à Bristol du 18 au 20 juillet 1995

**RESOLUTION CONFIRMANT LA MODIFICATION DE
LA PORTEE DE L'ACCORD**

REGONNAISSANT la nécessité de mesures de conservation pour protéger toutes les espèces de microchiroptera d'Europe;

ADMETTANT l'omission de l'espèce européenne de Molossidæ de l'accord original;

SE REPORTANT à la décision de la Conférence des Parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage tenue à Nairobi du 7 au 11 juin 1994, visant à ajouter l'espèce européenne "molosse de Cistoni" (*Tadarida teniotis*) à son annexe II,

EST CONVENUE

1. D'intégrer la famille des Molossidæ au champ d'application de l'accord.
2. De remplacer les mots "CHIROPTERA (Rhinolophidae et Vespertilionidae)" où ils paraissent dans le préambule à l'accord par les mots "MICROCHIROPTERA (Molossidæ, Rhinolophidae et Vespertilionidae)".
3. De remplacer l'article I, alinéa b par:
"(b) le terme "chauves-souris" désigne les populations européennes de MICROCHIROPTERA (Molossidæ, Rhinolophidae et Vespertilionidae) se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition".

3^{ème} Réunion des Parties

Bristol, Royaume-Uni, 24 - 26 Juillet 2000

Résolution 3.7

Amendement de l'Accord

La Réunion des Parties contractantes à l'Accord relatif à la Conservation des Chauves-souris en Europe (par la suite "l'Accord").

Reconnaissant la nécessité de mesures de conservation pour protéger toutes les populations de Chiroptères en Europe et dans les Etats non européens de leur aire de répartition,

Guidée par la volonté commune de fortifier l'Accord et sa portée,
a convenu:

1. De modifier le titre de l'Accord comme suit:
"Accord relatif à la Conservation des Populations de Chauves-souris d'Europe";

2. De compléter le dernier paragraphe du préambule par:
"et dans les Etats non européens de leur aire de répartition";

De remplacer l'Article I (b) par:

"(b) le terme "Chauves-souris" désigne les populations européennes de CHIROPTERA mentionnées dans l'Annexe 1 de cet Accord se trouvant en Europe ou dans des Etats non européens de leur aire de répartition";

4. D'ajouter un nouveau paragraphe 5 à l'Article II:
"5. Les Annexes au présent Accord font partie intégrante de cet Accord. Toute référence à l'Accord constitue aussi une référence à ses Annexes";

5. De remplacer l'Article VII (4) comme suit:
"4. Tout amendement au présent Accord, autre qu'un amendement à ses Annexes, est adopté à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les Parties qui l'ont accepté 60 jours après le dépôt du cinquième instrument d'approbation de l'amendement auprès du Dépositaire. Par la suite, il

entre en vigueur pour une Partie 30 jours après la date de dépôt de son instrument d'approbation de l'amendement auprès du Dépositaire.":

6. D'ajouter de nouveaux paragraphes (5 à 7) à l'Article VII:

"5. Toute nouvelle Annexe, ainsi que tout amendement à une Annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers des Parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l'égard de toutes les Parties le soixantième jour après son adoption par la Réunion des Parties, sauf pour les Parties qui auront émis une réserve conformément au paragraphe 6 du présent Article.

6. Au cours du délai de 60 jours prévu au paragraphe 5 du présent Article, toute Partie peut, par notification écrite au Dépositaire, faire une réserve à l'égard d'une nouvelle Annexe ou d'un amendement à une Annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle Annexe ou l'amendement entre alors en vigueur pour ladite Partie le soixantième jour après la date du retrait de la réserve.

7. Tout Etat qui devient Partie à l'Accord après l'entrée en vigueur d'un amendement est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant:

(a) Partie à l'Accord tel qu'il est amendé, et

(b) Partie à l'Accord non amendé au regard de toute Partie à l'Accord qui n'est pas liée par l'accord portant l'amendement.":

7. D'ajouter l'Annexe 1 suivante à l'Accord:

ANNEXE 1

Espèces de Chiroptères d'Europe couvertes par l'Accord

- Pteropodidae*
Rousettus egyptiacus (Geoffroy 1810)
- Emballonuridae*
Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)
- Rhinolophidae*
Rhinolophus blasii Peters, 1866
Rhinolophus euryale Blasius, 1853
Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)
Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)
Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901
- Vespertilionidae*
Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)
Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)
Eptesicus bottae (Peters, 1869)
Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)
Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)
Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)
Myotis blythii (Tomes, 1857)
Myotis brandtii (Eversmann, 1845)
Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)
Myotis dasycneme (Boie, 1825)
Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)
Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)
Myotis myotis (Borkhausen, 1797)
Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)
Myotis nattereri (Kuhl, 1817)
Myotis schaubi Kormos, 1934
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Otonycteris hemprichii Peters, 1859
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus (Leach, 1825)
- Pipistrellus savii* (Bonaparte, 1837)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)
- Molossidae*
Tadarida teniolis (Rafinesque, 1814)

**Accordo del 1991 sulla Conservazione dei Pipistrelli in Europa
(EUROBATS)**

Le Parti Contraenti,

Ricordando la Convenzione sulle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, aperta alla firma a Bonn il 23 giugno 1979;

Riconoscendo lo sfavorevole stato di conservazione dei pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea, ed in particolare la grave minaccia che rappresentano per loro il degrado dell'habitat, gli agenti che disturbano le loro dimore e taluni pesticidi;

Consapevoli del fatto che i pericoli che minacciano i pipistrelli negli Stati europei ed in quelli dell'Area di distribuzione non europea sono comuni tanto alle specie migratorie, quanto a quelle non migratorie e che le loro dimore sono spesso condivise dalle specie migratorie e da quelle non migratorie;

Ricordando che nel corso della prima riunione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla fauna selvatica, svoltasi a Bonn nell'ottobre 1985, è stato concordato di aggiungere la specie dei chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) all'Appendice II della Convenzione ed è stato impartito al Segretariato della Convenzione l'ordine di adottare adeguati provvedimenti per mettere a punto un Accordo per tali specie;

Convinti che la conclusione di un Accordo per tali specie contribuirebbe notevolmente alla conservazione dei pipistrelli in Europa,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I

Campo d'applicazione e interpretazione

Ai fini del presente Accordo:

- (a) per "Convenzione" si intende la Convenzione sulla Conservazione delle Specie Migratorie appartenenti alla Fauna Selvatica (Bonn, 1979);
- (b) per "pipistrelli" si intendono le popolazioni europee di chiropteri (Rhinolophidea e Vespertilionidae) che si trovano in Europa e negli Stati di distribuzione non europei;
- (c) per "Stati di distribuzione" si intende qualsiasi Stato (che sia Parte alla Convenzione o meno) che esercita la propria giurisdizione su una parte qualsiasi dell'area di distribuzione di una specie di cui al presente Accordo;
- (d) per "Organizzazione Regionale d'Integrazione Economica" si intende un'organizzazione costituita da Stati sovrani a cui si applica il presente Accordo e che ha competenza in questioni trattate nel presente Accordo, e che è stata debitamente autorizzata a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere all'Accordo, in conformità con le proprie procedure interne;
- (e) per "Parti" si intendono le Parti al presente Accordo, tranne nei casi in cui il contesto non indichi diversamente;
- (f) per "in Europa" si intende il continente europeo.

ARTICOLO II

Clausole generali

1. Il presente Accordo è un ACCORDO nell'ambito del significato a ciò attribuito dal paragrafo 3 dell'Articolo IV della Convenzione.
2. Le disposizioni del presente Accordo non esonerano le Parti dagli obblighi da esse assunti ai sensi di qualsiasi trattato, convenzione o accordo esistente.
3. Ogni Parte al presente Accordo designerà una o più autorità competenti a cui attribuirà la responsabilità dell'attuazione del presente Accordo. Essa comunicherà il nome e l'indirizzo della sua o delle sue autorità alle altre Parti al presente Accordo.
4. L'adeguato sostegno amministrativo e finanziario per il presente Accordo sarà determinato dalle Parti, di concerto con le Parti alla Convenzione.

ARTICOLO III

Obblighi fondamentali

1. Ogni Parte vieterà la cattura, il mantenimento o l'uccisione di pipistrelli, senza il permesso delle proprie autorità competenti.
2. Ogni Parte identificherà i siti che, nella propria area di giurisdizione, sono importanti per lo stato di conservazione dei pipistrelli, nonché per le loro dimore e la loro protezione. Tenendo conto di eventuali considerazioni di ordine economico e sociale,

proteggerà tali siti da danni o agenti di disturbo. Inoltre, ogni Parte si impegnerà ad individuare e proteggere aree importanti per il nutrimento dei pipistrelli da danni o agenti di disturbo.

3. Nel decidere quali habitat proteggere ai fini della protezione in generale, ogni Parte valuterà adeguatamente gli habitat importanti per i pipistrelli.
4. Ogni Parte adotterà adeguati provvedimenti per promuovere la conservazione dei pipistrelli e provvederà a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della conservazione dei pipistrelli.
5. Ogni Parte attribuirà ad un organo adeguato le responsabilità della prestazione di consulenza sulla conservazione e la gestione dei pipistrelli nel proprio territorio, con particolare riguardo a quelli che hanno stabilito la propria dimora in edifici. Le Parti si scambieranno informazioni sulle proprie esperienze al riguardo.
6. Ogni Parte intraprenderà quelle ulteriori azioni che riterrà necessarie per tutelare le popolazioni di pipistrelli che avrà individuato come in pericolo e ne riferirà, come previsto all'Articolo VI.
7. Ogni Parte, se del caso, promuoverà programmi di ricerca relativi alla conservazione ed alla gestione dei pipistrelli. Le Parti si consulteranno su tali programmi di ricerca, e si impegneranno a coordinare tali programmi di conservazione e ricerca.
8. Ogni Parte, ogni qualvolta opportuno, nel valutare l'impiego dei pesticidi, esaminerà i loro potenziali effetti sui pipistrelli, e si impegnerà a sostituire gli agenti chimici impiegati per il trattamento del legno che contengono un elevato grado di tossicità per i pipistrelli con alternative più sicure.

ARTICOLO IV

Attuazione nazionale

1. Ogni Parte adotterà, applicherà e farà rispettare i provvedimenti legislativi ed amministrativi che potranno rendersi necessari al fine di dare effetto al presente Accordo.
2. Le clausole del presente Accordo non incideranno in alcun modo sui diritti delle Parti di adottare provvedimenti più severi attinenti la conservazione dei pipistrelli.

ARTICOLO V

Riunioni delle Parti

1. Si terranno riunioni periodiche delle Parti al presente Accordo. Il Governo del Regno Unito convocherà la prima riunione delle Parti all'Accordo entro tre anni dalla data di

- entrata in vigore dell'Accordo. Le Parti all'Accordo adotteranno un regolamento interno per le loro riunioni e norme finanziarie, comprese disposizioni in materia di bilancio e le quote di contributo per il periodo finanziario successivo. Tali norme saranno adottate dalla maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti. Le decisioni adottate ai sensi delle norme finanziarie dovranno essere adottate a maggioranza di tre quarti delle Parti presenti e votanti.
2. Nel corso delle riunioni le Parti potranno istituire i gruppi scientifici e gli altri gruppi di lavoro ritenuti opportuni.
 3. Tutti gli Stati dell'Area di distribuzione o le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che non sono Parti al presente Accordo, il Segretariato della Convenzione, il Consiglio d'Europa in qualità di Segretariato della Convenzione sulla Conservazione degli Animali Selvatici Europei e degli Habitat Naturali ed organizzazioni intergovernative analoghe possono partecipare alle riunioni delle Parti come osservatori. Qualsiasi agenzia o ente con competenze tecniche in materia di conservazione e gestione dei pipistrelli può partecipare alle riunioni delle Parti inviando osservatori, tranne nel caso in cui almeno un terzo delle Parti presenti non si opponga. Solo le Parti hanno diritto di voto alle riunioni delle Parti.
 4. Ad eccezione di quanto previsto al successivo paragrafo 5, ciascuna Parte al presente Accordo avrà diritto a esprimere un voto.
 5. Le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che sono Parti al presente Accordo, nelle questioni di loro competenza, eserciteranno diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono Parti all'Accordo e che sono presenti al momento del voto. Un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica non eserciterà il suo diritto di voto se i relativi Stati Membri esercitano il loro, e viceversa.

ARTICOLO VI

Rapporti sullo stato di attuazione

Ogni Parte presenterà a ciascuna riunione delle Parti un rapporto aggiornato sullo stato di attuazione del presente Accordo. Il rapporto sarà distribuito alle Parti non meno di 90 giorni prima dell'apertura della sessione ordinaria.

ARTICOLO VII

Emendamenti all'Accordo

1. Il presente Accordo può essere emendato in qualsiasi riunione delle Parti.

2. Le proposte di emendamento possono essere inoltrate da qualsiasi Parte.
3. Il testo di ogni emendamento proposto e la relativa motivazione saranno comunicati al Depositario almeno 90 giorni prima della seduta di apertura della riunione. Il Depositario ne inoltrerà immediatamente copie alle Parti.
4. Gli emendamenti saranno adottati a maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per quelle Parti che li hanno accettati 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario. Successivamente, entreranno in vigore per una Parte dopo 30 giorni dalla data di deposito del proprio strumento di accettazione dell'emendamento presso il Depositario.

ARTICOLO VIII

Riserve

Le disposizioni del presente Accordo non saranno soggette a riserve di carattere generale. Tuttavia, uno Stato dell'Area di distribuzione o un'Organizzazione Regionale di Integrazione Economica che diventi Parte, in conformità con l'Articolo X o XI, può inserire una riserva specifica relativa ad una qualsiasi specie particolare di pipistrello.

ARTICOLO IX

Composizione delle controversie

Eventuali controversie che potrebbero insorgere fra le Parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle clausole del presente Accordo saranno oggetto di negoziati fra le Parti alla controversia.

ARTICOLO X

Firma, ratifica, accettazione e approvazione

Il presente Accordo sarà aperto alla firma degli Stati dell'Area di Distribuzione o delle Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica che possono diventarne Parti tramite:

- (a) firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure
- (b) firma con riserva per quanto riguarda la ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Depositario. Il presente Accordo resterà aperto alla firma fino alla data di entrata in vigore dello stesso.

ARTICOLO XI

Accessione

Il presente Accordo sarà aperto all'accessione degli Stati dell'Area di distribuzione o delle Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica dopo la data di entrata in vigore dell'Accordo. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il Depositario.

ARTICOLO XII

Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui cinque Stati dell'Area di distribuzione saranno diventati Parti, come previsto all'Articolo X. Successivamente entrerà in vigore per uno Stato firmatario o accedente il trentesimo giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

ARTICOLO XIII

Denuncia e termine

Qualsiasi Parte potrà denunciare il presente Accordo dandone notifica scritta al Depositario in qualsiasi momento. La denuncia avrà effetto dodici giorni dopo la data in cui il Depositario avrà ricevuto la notifica. L'Accordo resterà in vigore per almeno dieci anni, e successivamente si concluderà alla data in cui almeno cinque Parti ad esso si saranno ritirate.

ARTICOLO XIV

Depositario

L'originale dell'Accordo, nelle lingue inglese, francese e tedesca, ogni versione facente ugualmente fede, sarà depositato presso il Governo del Regno Unito, che sarà Depositario, e ne inoltrerà copie autenticate a tutti gli Stati e ad ogni Organizzazione

Regionale di Integrazione Economica che abbia firmato l'Accordo o abbia depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o accessione.

Il Depositario informerà tutti gli Stati dell'Area di distribuzione e le Organizzazioni Regionali di Integrazione Economica delle firme, del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o accessione, dell'entrata in vigore, dei relativi emendamenti, riserve e notifiche di denuncia.

In fede di che i sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Londra il quattro dicembre mille novecento novantuno.

ALLEGATO

EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI IN EUROPA

Prima sessione della 4a Riunione delle Parti
tenutasi a Bristol dal 18 al 20 luglio 1995

RISOLUZIONE RECANTE CONFERMA DELLA MODIFICA DELLA PORTATA DELL'ACCORDO

Le Parti contraenti,

RICONOSCENDO la necessità di adottare misure di conservazione per proteggere tutte le specie di microchiroteri d'Europa;

AMMETTENDO l'omissione della specie europea di Molossidae dall'accordo originale;

RIFERENDOSI alla decisione della Conferenza delle Parti alla Convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, tenutasi a Nairobi dal 7 all'11 giugno 1994, con l'obiettivo di inserire la specie europea "molosso di Cestoni" (*Tadarida teniotis*) nell'Appendice II,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1. Di integrare la famiglia dei Molossidae nel campo di applicazione dell'accordo.
2. Di sostituire le parole "CHIROPTERA (Rhinolophidae e Vespertilionidae)" laddove compaiono nel preambolo dell'accordo con le parole "MICROCHIROTTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae)".
3. Di sostituire l'articolo I, lettera b) con:
“(b) per “pipistrelli” si intendono le popolazioni europee di MICROCHIROTTERI (Molossidae, Rhinolophidae e Vespertilionidae) che si trovano in Europa o negli Stati non europei dell'area di distribuzione”

**EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SULLA CONSERVAZIONE DEI PIPISTRELLI
IN EUROPA, FIRMATO A LONDRA IL 4 DICEMBRE 1991**

(Adottato nella terza sessione della Riunione delle Parti dell'Accordo, come emendato,
svoltasi a Bristol dal 24 al 26 luglio 2000)

RISOLUZIONE 3.7.**EMENDAMENTO DELL'ACCORDO**

La Riunione delle Parti all'Accordo sulla conservazione dei Pipistrelli in Europa (di seguito denominato "l'Accordo"),

Riconoscendo la necessità di misure di conservazione per proteggere le popolazioni di tutte le specie di Chiroteri in Europa e negli Stati non europei dove sono diffusi;

Guidata da una comune volontà di ulteriormente consolidare l'Accordo e la sua portata;

CONVIENE

1. di cambiare il titolo dell'Accordo in
"Accordo sulla conservazione delle Popolazioni dei Pipistrelli Europei";
2. di ampliare l'ultimo paragrafo del preambolo con le parole:
" e negli Stati non europei dove sono diffusi";
3. di sostituire l'Articolo 1 (b) con:
"(b) Per "Pipistrelli", s'intendono le popolazioni di specie di Chiroteri come elencate nell'accordo stipulato in Europa e negli Stati non europei in cui sono diffusi".
4. Aggiungere un nuovo paragrafo 5 all'Articolo II, da leggersi come segue:
"5. Gli Allegati del presente Accordo ne sono parte integrale. Ogni riferimento al presente Accordo include un riferimento ai suoi Allegati"
5. Sostituire l'articolo VII (4) con:
"4. Un Emendamento all'Accordo diverso da un emendamento ai suoi Allegati sarà adottato da una maggioranza di due terzi delle Parti presenti e votanti ed entrerà in vigore per le Parti che lo hanno accettato 60 giorni dopo il deposito del quinto strumento di accettazione dell'emendamento presso il depositario. Successivamente esso entrerà in vigore per una Parte 30 giorni dopo la data di deposito del suo strumento di accettazione presso il Depositario". "
6. Aggiungere i paragrafi dal 5 al 7 all'articolo VII formulato come segue:
"5. Tutti gli Allegati addizionali e qualsiasi emendamento ad un Allegato saranno adottati da tutte le Parti presenti e votanti ed entreranno in vigore per tutte le Parti il sessantesimo giorno successivo alla data della loro adozione da parte della Riunione delle Parti, tranne che per le Parti che abbiano formulato una riserva conformemente al paragrafo 6 del presente Articolo.
6. Durante il periodo di 60 giorni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo, qualsiasi Parte può, mediante una notifica scritta indirizzata al Depositario, formulare una riserva per quanto riguarda un Allegato addizionale o un Emendamento ad un Allegato. Tale riserva potrà essere ritirata in qualsiasi momento per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Depositario; successivamente l'Allegato o l'Emendamento addizionale entrerà in vigore per quella parte il sesto giorno dopo la data di ritiro della riserva.

7. Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo l'entrata in vigore di un Emendamento, se non ha espresso un intento diverso :

(a) sarà considerato come Parte dell'Emendamento in tal modo emendato; e

(b) sarà considerato come Parte dell'Accordo non emendato rispetto ad ogni Parte non vincolata dall'Emendamento”

7. Aggiungere il seguente Allegato 1 all'Accordo

ALLEGATO 1

Specie di Pipistrelli che si trovano in Europa cui si applica il presente Accordo

Pteropodidae

Rousettus egyptiacus (Geoffroy, 1810)

Emballonuridae

Taphozous nudiventris (Cretzschmar, 1830)

Rhinolophidae

Rhinolophus blasii Peters, 1866

Rhinolophus euryale Blasius, 1853

Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)

Rhinolophus mehelyi Matschie, 1901

Vespertilionidae

Barbastella barbastellus (Schreber, 1774)

Barbastella leucomelas (Cretzschmar, 1830)

Eptesicus bottae (Peters, 1869)

Eptesicus nilssonii (Keyserling & Blasius, 1839)

Eptesicus serotinus (Schreber, 1774)

Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817)

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Myotis brandtii (Eversmann, 1845)

Myotis capaccinii (Bonaparte, 1837)

Myotis dasycneme (Boie, 1825)

Myotis daubentonii (Kuhl, 1817)

Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)

Myotis mystacinus (Kuhl, 1817)

Myotis nattereri (Kuhl, 1817)

Myotis schaubi Kormos, 1934
Nyctalus lasiopterus (Schreber, 1780)
Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)
Nyctalus noctula (Schreber, 1774)
Otonycteris hemprichii (Peters, 1859)
Pipistrellus kuhlii (Kuhl, 1817)
Pipistrellus nathusii (Keyserling & Blasius, 1839)
Pipistrellus pipistrellus (Schreber, 1774)
Pipistrellus pygmaeus¹ Leach, 1825
Pipistrellus savii (Bonaparte, 1837)
Plecotus auritus (Linnaeus, 1758)
Plecotus austriacus (Fischer, 1829)
Vespertilio murinus Linnaeus, 1758
Miniopterus schreibersii (Kuhl, 1817)

Molossidae
Tadarida teniotis (Rafinesque, 1814)
